



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE 1

Si comunica a:

C/O LA CANCELLERIA DELL'UFFICIO DEL
GIUDICE DI PACE DI
REGGIO EMILIA

POLIZIA MUNICIPALE

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **811/2017** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **ROSA RITA**

Depositata Sentenza Numero: **721/2017** in data : **19/05/2017**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

Resistente Principale

POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa CARUSO VALENTINA

Reggio nell'Emilia 19/05/2017

IL CANCELLIERE



Sent. N° 894/14

Dep. 9 9 MAG. 2017

Fasc. N° 841/14

Cron. 6650/14

Rep. _____

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA

Il Giudice di Pace di Reggio Emilia nella persona della Dr. Rita Rosa, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa iscritta nel ruolo generale affari contenziosi con il n. 811/2017, promossa da:

_____ residente ed elettivamente domiciliato a (_____, Via _____ n. _____

– **opponente**

CONTRO

POLIZIA MUNICIPALE, in persona del l.r.p.t.

- **opposta**

OGGETTO

Opposizione a verbale di contestazione.

Decisa con lettura del dispositivo all'udienza del giorno 19/05/2017 sulle seguenti:

CONCLUSIONI

Per l'opponente: "accogliere il ricorso ed archiviare il provvedimento avversato, con condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio".

Per l'opposta: "... rigettare il ricorso presentato perché infondato in fatto ed in diritto."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 22/02/2017, _____, proprietario del veicolo

Citroen targato _____ presentava opposizione al verbale di contestazione emesso

Citroen targato _____ presentava opposizione al verbale di contestazione emesso dalla Polizia Municipale _____ il 3/01/2017 n. cron. V/7C/2017 per violazione dell'art. 142 comma 8 c.d.s., per aver il conducente del citato veicolo superato in data 1/01/2017, alle ore 16.19, di non oltre 40 km/h, il limite di velocità consentita (50km/h) nel tratto di strada percorso, in SP62R Variante Boretto, altezza GPS.: 44,89080 N 10,55253 E direz. Est.

Il ricorrente eccepiva la nullità del verbale di contestazione impugnato per inesistenza o inadeguata segnaletica, per mancata contestazione immediata in violazione dell'art. 201 c.d.s., per violazione sulla privacy, per indeterminatezza del luogo esatto dell'avvenuto accertamento e concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del verbale.

In data 11/04/2017 si costituiva l'Amministrazione opposta mediante deposito di controdeduzioni ed allegata documentazione contestando le motivazioni di controparte in quanto infondate dal momento che l'accertamento era avvenuto in modalità dinamica e, pertanto, senza la necessità di segnalazione preventiva ai sensi dell'art. 142 comma 6 c.d.s., il verbale riportava i motivi della mancata contestazione immediata come previsto dall'art. 201 c.d.s. nel caso di accertamento della violazione per mezzo di apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia; l'incompetenza del giudicante a pronunciarsi in materia di riservatezza della privacy ed infine la determinatezza del luogo dell'avvenuto accertamento effettuato mediante l'utilizzo delle coordinate gps.

All'udienza del giorno 19/05/2017 (differita a seguito di adesione del giudicante all'astensione dalle udienze approvata con delibera della Commissione di Garanzia), dopo articolata discussione le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il Giudice decideva dando lettura del dispositivo di sentenza.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

PR

La sanzione è stata elevata nei confronti del sig. _____ in quanto proprietario dell'autovettura Citroen targato _____ in _____ (RE), in SP62R per violazione dell'art. 142 c.d.s. comma 8, per aver superato di 10 km/h ma non oltre 40 km/h, considerate le tolleranze di legge, il limite dei km/h 50 prescritto dall'ente proprietario del tratto di strada ove la sanzione è stata elevata.

Occorre innanzitutto evidenziare che il verbale di accertamento individua il luogo di accertamento della violazione indicando il nome della strada e le coordinate del g.p.s..

L'art. 383 reg. Es. att. C.d.s. prevede che il verbale riporti la data e la località dove la violazione si è verificata, tuttavia, il verbale deve poter permettere all'utente, secondo il criterio di medialità che rispecchi le conoscenze dell'uomo comune e con l'utilizzo della normale diligenza, di riconoscere le circostanze e il luogo dell'infrazione al fine di poter esercitare il proprio diritto di difesa, tanto più – come nella fattispecie - in assenza di contestazione immediata.

L'utilizzo di parametri convenzionalmente accettati quali l'indicazione del numero civico o della chilometrica forniscono al presunto responsabile, secondo valutazioni di ragionevolezza e comune esperienza, la possibilità di individuare con certezza il luogo dove è stata commessa l'infrazione.

L'indicazione delle coordinate g.p.s. (Global positioning system) non corrisponde, a parere del Giudicante, a tale criterio di ragionevolezza e chiarezza e priva di serietà la contestazione. Tali dati infatti non consentono all'incolpato di conoscere nell'immediatezza il luogo della violazione, soprattutto nel caso di strade di notevole lunghezza, come una strada provinciale tangenziale, non potendo presumersi né pretendere che l'utente medio sia in possesso di un ricevitore g.p.s. e delle conoscenze per utilizzarlo.

Non ultimo si noti che il grado attuale di accuratezza del g.p.s. è dell'ordine di

pr

qualche metro, dipende dalle condizioni metereologiche, dalla disponibilità e dalla posizione dei satelliti (collegamento con almeno quattro) oltre che dalla qualità e dal tipo del ricevitore.

Difettando, secondo i parametri di ragionevolezza e comune esperienza, di chiarezza nell'individuazione del luogo della presunta violazione, il verbale deve ritenersi illegittimo in quanto pregiudica il diritto di difesa dell'obbligato e come tale giustifica di per sé solo, come motivo assorbente, l'annullamento del verbale impugnato.

Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere accolto ed il verbale di contestazione annullato.

La novità della materia ed il contrasto degli orientamenti giurisprudenziali in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Reggio Emilia

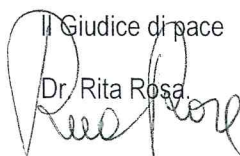
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accoglie il ricorso ed annulla il verbale di contestazione emesso dalla Polizia Municipale

il 3/01/2017 n. cron. VI/7C/2017.

Dichiara le spese di lite interamente compensate.

Reggio Emilia, 19 maggio 2017.

Il Giudice di pace
Dr. Rita Rosa



19 MAG 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa CARUSO VALENTINA

